

# Il sistema italiano di istruzione superiore nel panorama internazionale

Università degli studi di Pisa

**CIMEA**

Luca Lantero

**INTRODUZIONE**

# Sistema binario


## **Istituzioni universitarie**

- Statali
- Politecnici
- Legalmente riconosciute
- Telematiche
- Scuole superiori
- Per stranieri


## **Istituzioni AFAM**

- Conservatori
- Accademie di belle arti
- Istituti ISIA
- Accademia nazionale di danza
- Accademia nazionale di arte drammatica

# Qualifiche universitarie pre-Bologna



# Qualifiche universitarie post-Bologna



# QTI

[www.quadrodeititoli.it](http://www.quadrodeititoli.it)

The screenshot shows the homepage of the QTI website. The header includes the logo 'QTI Quadro dei Titoli Italiani' and language options for Italian (ITA) and English (ENG). A left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Italian Qualifications Framework (QTI)', 'Cycle Descriptors', 'Legislative framework', and 'Professional titles'. The main content area features a title 'Italian Qualifications Framework for the Higher Education' and two columns of qualification levels. The first column, 'University Institutions', lists 'Laurea' (1st cycle), 'Laurea magistrale/specialistica' (2nd cycle), and 'Dottorato di ricerca' (3rd cycle). The second column, 'Higher Education Institutions for Fine Arts, Music and Dance - AFAM', lists 'Diploma accademico di primo livello' (1st cycle), 'Diploma accademico di secondo livello' (2nd cycle), and 'Diploma accademico di formazione alla ricerca' (3rd cycle). A 'Home' link is visible above the main title.

QTI Quadro dei Titoli Italiani

ITA | ENG

- Italian Qualifications Framework (QTI)
  - Foreword
  - Aims and Contents
  - Other qualifications
  - QTI in PDF format
- Cycle Descriptors
  - 1st cycle
  - 2nd cycle
  - 3rd cycle
- Legislative framework
- Framework of qualifications awarded under the previous system
- Professional titles (licences)
  - 1st cycle
  - 2nd cycle
  - 3rd cycle
- Web sites

Home

## Italian Qualifications Framework for the Higher Education

University Institutions		Higher Education Institutions for Fine Arts, Music and Dance - AFAM
Laurea	1st cycle	Diploma accademico di primo livello
Laurea magistrale/specialistica	2nd cycle	Diploma accademico di secondo livello
Dottorato di ricerca	3rd cycle	Diploma accademico di formazione alla ricerca

Other qualifications ->

Mobilità Equivalenze Accademiche **CIMEA**  
Un centro per la mobilità e il riconoscimento dei titoli

# Altri elementi

Dottore: DU e SDAFS (3 anni), Laurea

Dottore Magistrale: LM, LS e DL

Dottore di Ricerca (Dott. Ric. E PhD): Dottorato di Ricerca

Sistema di crediti CFU = ECTS

Equipollenza/equiparazione tra titoli italiani nuovo ordinamento: classe di appartenenza  
Art. 4 comma 3 DM 270/2004: *I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8.*

Equipollenza titoli italiani vecchio ordinamento:

<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli>

<http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3160.pdf>

**Come costruite i vostri bandi???**

# Normativa sul riconoscimento: novità e temi aperti

**CIMEA**

Luca Lantero

# Circolare studenti stranieri

[http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/Circolare\\_2016\\_2017\\_MAE\\_MIUR.pdf](http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/Circolare_2016_2017_MAE_MIUR.pdf)

1. Regole della Circolare valide solo per i richiedenti visto: passaggio da criterio della cittadinanza del titolo (pag. 2)
2. Certificazione centri ENIC-NARIC che sostituisce la DV (pag. 17)
3. Consiglio di Stato: sentenza per trasferimento studenti (pag. 13)
4. Riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria (pag. 30)

[http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/Allegato1\\_rev\\_2016.pdf](http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/Allegato1_rev_2016.pdf)

1. Almeno due anni di studio all'estero per titoli secondari, salvo accordi
2. Possibilità per atenei di organizzare anni propedeutici (foundation course) per titoli con scolarità inferiore ai 12 anni



# Procedure valide per i richiedenti visto

1. “**Procedure** per l’anno accademico 2016 2017 concordate con i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno”, non più “**norme**” (e non lo erano mai state).
2. Le seguenti procedure **non si applicano** – salvo che per quanto concerne i titoli di studio necessari per l’accesso ed i relativi atti consolari: [...] **4. ai cittadini italiani, dell’unione europea e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (non richiedenti visto), in possesso di titolo estero, che richiedano l’ingresso a corsi universitari (di cui al capitolo II)**: il Capitolo II è diventato indicativo di criteri valutativi e di richiesta documentale per le istituzioni di istruzione superiore.
3. La **competenza per la valutazione e il riconoscimento dei titoli per fini accademici è data dalla legge alle istituzioni di istruzione superiore** (art. 2, Legge 148/2002): nessun altro ente o ministero è competente per tale materia.
4. La **competenza per il rilascio di visti di ingresso è data alle rappresentanze diplomatiche** che si interessano dei titoli di studio dei richiedenti al fine di verificare la sussistenza degli elementi per il rilascio di **visti per motivi di studio**.
5. Sono **esclusi dall’obbligo di visto** i cittadini: [...] stranieri già regolarmente residenti in Italia a qualunque titolo (inclusi **i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria**).

# Non più solo la Dichiarazione di valore

*I titoli di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati dai documenti indicati dagli atenei nel rispetto della Convenzione di Lisbona: **lo studente ha l'obbligo di produrre la documentazione che l'Università ritenga di acquisire ai fini della valutazione del titolo estero**, con riferimento a: eventuali traduzioni, legalizzazioni, Diploma Supplement, certificati degli esami, **dichiarazioni di valore o attestazioni di centri ENIC-NARIC o altra attestazione utile al fine di verificare gli elementi del titolo estero.***

- Uno studente NON richiedente visto non deve passare presso una rappresentanza diplomatica italiana per iscriversi ad un corso in Italia, pertanto potrà presentare altra documentazione sostitutiva della Dichiarazione di valore.
- Sono le istituzioni di istruzione superiore che hanno l'onere di definire i documenti utili al fine della valutazione dei titoli nelle procedure di riconoscimento accademico per i non richiedenti visto ma possessori di qualifica estera (concetto che applicheremo anche per i rifugiati).

**Ricordiamo la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4613 del 04/09/2007:** *La richiesta della dichiarazione di valore, insomma, corrisponde ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell'Amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti.*

# Trasferimento da atenei esteri e test

Secondo quanto statuito dal **Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 1/2015**, il **superamento del test di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'area sanitaria** previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 **non è obbligatorio per gli studenti che provengono da Università estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo** dei predetti corsi.

[1] Il **nulla osta** al trasferimento è in ogni caso **subordinato al rispetto del limite ineludibile del numero di posti disponibili** fissato dall'Università di destinazione per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale e alla verifica del percorso formativo compiuto dallo studente: a tal fine, gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo.

[2] Ciascun Ateneo può altresì prevedere, nell'ambito della propria autonomia, la possibilità di **organizzare ulteriori prove di ingresso valutative degli studenti che richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo**, finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilità, in ossequio ai principi della Convenzione di Lisbona.

# Prova dei due anni di studio all'estero

## TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO DI ALMENO 12 ANNI

Tali titoli sono validi per l'accesso ai corsi di laurea triennali ed ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico presso le Università italiane purché consentano l'accesso ad un corso analogo a quello che viene richiesto in Italia presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono e **siano stati ottenuti frequentando almeno due anni di corso del sistema estero, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.**

### 4. TITOLO STATUNITENSE DI HIGH SCHOOL

Possono essere immatricolati al primo anno accademico gli studenti in possesso del titolo di High School **con frequenza di almeno due anni del percorso** e che abbiano superato (punteggio da 3 a 5) almeno tre “Advanced Placements statunitensi” (APs) , di cui uno obbligatoriamente in lingua italiana e gli altri due in materie diverse attinenti al corso di studio universitario richiesto [...]

**ATTENZIONE:** sussiste anche nella scuola il divieto di doppia iscrizione a corsi (concetto di “mobilità” è differente da quello di ottenimento del titolo finale).

# Anno propedeutico

## TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO INFERIORE AI 12 ANNI

[...] **N.B.:** Il titolo finale di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto, può essere accettato quale titolo integrativo del percorso scolastico inferiore ai 12 anni, **oltre alla possibilità di accettare certificazioni da parte delle università italiane relative al superamento di anni propedeutici (foundation course), che colmino gli anni di scolarità mancanti.**

Introduzione in Italia del concetto di “**foundation course**”, utile per chi si trova già nel nostro paese con titolo inferiore a 12 anni di scolarità o che non presenta i requisiti minimi di accesso ai corsi di primo ciclo.

Si veda anche **art. 6 Legge 19 novembre 1990, n. 341** e **art. 6 comma 1 DM 270/2004**: [...] I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. **A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche**, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore [...]

# La normativa italiana sul riconoscimento dei titoli dei rifugiati

Università degli studi di Pisa

**CIMEA**

Luca Lantero

# Basi normative internazionali

## Articolo VII della Convenzione di Lisbona:

*Ogni Parte, nell'ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformità con le proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, adotterà tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfano i requisiti per l'accesso all'istruzione superiore, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività lavorative, anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi documenti.*

Convenzione ratificata con **Legge n. 148 del 2002**.

La Convenzione di Lisbona è l'unico atto internazionale che ha un potere vincolante per i paesi firmatari.

# Recepimento nella legislazione italiana

**Articolo 26 del Decreto Legislativo 251/2007**, come modificato ai sensi del **Decreto legislativo n.18 del 21 febbraio 2014** (introduzione del comma 3 bis):

*3-bis. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, **anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo**, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione.*



# Circolare studenti stranieri

[...] Si invitano pertanto le istituzioni di istruzione superiore, sulla base della propria autonomia e in linea con la possibilità data dall'attuale normativa di **svolgere riconoscimenti “dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani”** (art. 2 Legge 148/2002), a **porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio**. Le istituzioni di istruzione superiore, al fine del riconoscimento di tali qualifiche e per la predisposizione delle relative procedure valutative, potranno avvalersi dell'esperienza dei centri ENIC-NARIC e delle buone pratiche stabilite a livello internazionale.

# Servizio del MAECI

## Riconoscimento dei Titoli di Studio per i titolari di protezione internazionale



Il MAECI ha un servizio di richiesta di DV per i rifugiati e i titolari di protezione internazionale, ma anche in questo caso è richiesta una documentazione dettagliata.

E' molto complicato verificare in loco le credenziali di un rifugiato per motivi di sicurezza.

[http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/riconoscimento\\_titoli\\_studio/titolistudiorifugiati.html](http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/riconoscimento_titoli_studio/titolistudiorifugiati.html)

### Riconoscimento dei Titoli di Studio per i titolari di protezione internazionale

L'Ufficio VII della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (DGSP) si occupa di fornire assistenza ai **titolari di protezione internazionale** per il riconoscimento dei loro titoli di studio, ovvero del rilascio della cosiddetta **Dichiarazione di Valore in loco (DV)**.

Gli interessati a tal fine sono tenuti a far pervenire, per posta o tramite consegna a mano, a questo indirizzo: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – DGSP Ufficio VII - Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma

la seguente documentazione:

1. Il/I titolo/i di studio posseduto/i **In originale** + 1 copia di ogni titolo;
2. Copia di un documento che rechi i dati anagrafici e da cui risulti il **possesso dello status di titolare di protezione internazionale**;
3. Un foglio firmato dal richiedente contenente la richiesta di rilascio della DV con le seguenti informazioni:
  - **indirizzo postale** di residenza completo di via, numero civico, città, provincia e CAP;
  - **recapito telefonico** (cellulare e/o di rete fissa) del richiedente o del delegato che tutela l'interessato;
  - indirizzo **email**.
4. **Eventuale delega**, in carta libera ma firmata in maniera riconoscibile dal richiedente la DV, qualora la pratica venga seguita da persona diversa dal richiedente (persona fisica, associazione, cooperativa od altro).

**In caso di consegna a mano, è necessario fissare un appuntamento** scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [nicoletta.dibiasi@esteri.it](mailto:nicoletta.dibiasi@esteri.it) ; [carlo.ferrari@esteri.it](mailto:carlo.ferrari@esteri.it)

# Servizio del CIMEA

Il **CIMEA** produce **Attestati di comparabilità dei titoli esteri**, sia su titoli scolastici finali per l'ingresso all'università, che su titoli universitari per la prosecuzione degli studi.

Nel caso di richiesta da parte di persone con **status di rifugiato, titolari di protezione o detenuti** è possibile contattare il CIMEA all'indirizzo [cis@cimea.it](mailto:cis@cimea.it) per ottenere tale **attestazione in maniera gratuita**.

[http://www.cimea.it/cis\\_estero/](http://www.cimea.it/cis_estero/)

# Elementi principali da considerare

- Riconoscere qualifiche in assenza o con scarsa documentazione
- Impossibilità (o quasi) di verifica diretta dei titoli (per ragioni di sicurezza)
- Scarsa presenza a livello di istituzioni di procedure ad hoc
- Assenza di una procedura nazionale standardizzata
- Verifica delle dichiarazioni e delle competenze e non più (solo) documentale
- Esigenza di aumentare le competenze interne alle istituzioni nel settore della *credential evaluation*
- Numero limitato di casi
- Fenomeno utile al fine di rivedere le intere procedure di riconoscimento interne all'istituzione
- Esigenza di mettere in “rete” e fare sistema sulle pratiche e le esperienze in tale settore

# Metodologie di riconoscimento delle qualifiche con documentazione scarsa o assente

**CIMEA**

Luca Lantero

# Inversione di prospettiva e di metodo

In assenza o con scarsa documentazione non verificabile, si dovranno valutare le **COMPETENZE** dichiarate dallo studente per verificare la possibilità di accesso ad un corso e di poterlo concludere:

un **TITOLO** di studio non è altro che una **certificazione formalizzata** (da autorità che ne ha il potere) e ufficiale che riporta la certificazione di competenze specifiche.

Passaggio da **PROCEDURA ISPETTIVA** a **PROCEDURA VALUTATIVA**

Oltre alla valutazione delle competenze, ciò che potrà essere verificato sono le **DICHIARAZIONI** riportate dallo studente.

Il fenomeno migratorio e il crescente numero di rifugiati sta creando una RIVOLUZIONE per il nostro sistema di riconoscimento e per quelli della maggior parte dei sistemi europei.

**NB:** questo settore è altamente INNOVATIVO, pertanto tutte le procedure esistenti sono in continua evoluzione e possono essere perfezionate.

# 1. Chi è eleggibile per una procedura alternativa?

## Rifugiati

### Titolari di protezione sussidiaria o internazionale

Per i **richiedenti asilo** tali procedure non possono essere svolte se non “sotto condizione”: tutti coloro che accedono al territorio italiano senza averne titolo – visto – fanno domanda di asilo e il loro status non è ancora definito.

Pertanto se non riceveranno lo status di rifugiato non potranno più rimanere in Italia, quindi non potranno più seguire corsi, nel caso fossero stati iscritti.

## 2. Due casi distinti

Si dovrà tener conto all'interno delle procedure sul riconoscimento da realizzare internamente all'ateneo, di due casi distinti:

1. Chi è in possesso di qualche tipologia di documentazione sui propri titoli (diploma, transcript, certificati, ecc.)
2. Chi non possiede alcuna documentazione



## 2.1 Disponibilità della documentazione (1/3)

Creare un “background paper” (o advisory statement), documento istruttorio/preparatorio con l’indicazione della documentazione a nostra disposizione.

### **Elementi:**

- Informazioni identificative dello studente
- Ricostruzione del percorso formativo svolto, comprensiva delle informazioni sulle istituzioni dove sono stati seguiti i corsi
- Informazioni su eventuali esperienze professionali e di ricerca
- Elenco della documentazione a supporto di tali informazioni

Si consiglia di richiedere un CV dettagliato allo studente con l’indicazione di queste informazioni utili come primo riscontro.

## 2.1 Disponibilità della documentazione (2/3)

Dopo aver collezionato tutti gli elementi documentali disponibili e aver creato un “dossier” dello studente, si dovranno verificare se sussistono informazioni sui seguenti elementi dei titoli presentati:

- Sistema/i dove sono avvenuti gli studi e dove sono state rilasciate le qualifiche (non coincide sempre con la nazionalità del soggetto)
- Nome dell'istituzione che ha rilasciato il titolo
- Nome ufficiale della qualifica
- Informazioni personale identificative dello studente (nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, ID identificativo - numero di matricola, ecc.)
- Data del rilascio e periodo di svolgimento degli studi
- Elementi sul curriculum degli studi svolti

## 2.1 Disponibilità della documentazione (3/3)

Abbiamo la possibilità di richiedere documentazione aggiuntiva non strettamente collegata al corso di studio:

- Certificazioni di corsi, seminari svolti all'estero, eventuali periodi di mobilità, borse di studio, elenchi di siti internet con pubblicazioni o indicazioni dello studente, ecc.
- ID card dello studente – badge dello studente
- Elenchi di studenti disponibili sui siti della istituzione o a livello nazionale
- Libri di testo e/o materiale didattico online e/o cartaceo
- Prova di avvenuto pagamento di tasse universitarie/scolastiche
- Prova di superamento di esami abilitativi
- Eventuali abilitazioni/licenze professionali
- “Patenti” o tessere abilitative all'esercizio di professioni

## 2.2 Assenza di documentazione (1/3)

In questo caso non abbiamo alcuna documentazione “diretta” di supporto, pertanto la nostra valutazione si dovrà basare sulle dichiarazioni riportate dallo studente e su altri elementi “indiretti”.

I vari paesi hanno differenti approcci metodologici (sworn statement, statutory declaration, affidavit), ma nella maggior parte dei casi fanno siglare una “Dichiarazione giurata” o un “Documento certificativo” dove si dichiarano i titoli posseduti.

Si ritiene possibile, visto il caso, proporre di sottoscrivere una “**autocertificazione**” o “**autodichiarazione**” riferita alle qualifiche possedute e ad altri elementi utili per la nostra verifica (magari creando dei possibili allegati), costruendo un modello utile a tali scopi e indicando che, nel caso di false dichiarazioni, oltre alle possibili sanzioni, il diritto alla valutazione del titolo decade.

## 2.2 Assenza di documentazione (2/3)

Possibili contenuti dell'autodichiarazione:

- Circostanze per le quali non è stato possibile presentare alcuna documentazione
- Nome delle istituzioni rilascianti il titolo e altri dettagli (sito, sede e indirizzo, riferimenti, nome del rettore/presidente, preside ecc.)
- Nome del titolo ottenuto
- Data dell'ottenimento del titolo
- Nome dei corsi e descrizione (dettagli ulteriori possono essere il nome dei principali docenti, il nome dei libri di testo, altre informazioni didattiche)
- Eventuali riconoscimenti, borse, benefici ottenuti e pubblicazioni
- Informazioni su eventuali abilitazioni o esami sostenuti

## 2.2 Assenza di documentazione (3/3)

Non tutti i paesi accettano “testimoni” a supporto delle dichiarazioni rilasciate, ma questo può essere un elemento comprovante. In questo caso, se si optasse per tale soluzione, si dovrà chiedere allo studente di indicare:

- Nominativi di chi può confermare le dichiarazioni rese (docenti, datori di lavoro, altri studenti. NB: tutti tendono a non considerare idonei i familiari)
- Contatto diretto dei testimoni per la verifica delle informazioni

**Per la documentazione aggiuntiva e per la verifica degli elementi si rimanda a quanto detto in tema di scarsa documentazione.**

**ESEMPIO questionario NOKUT**

# Verifica dei documentali e delle dichiarazioni

Una volta ottenuta tutta la documentazione “diretta” o “indiretta”, si dovranno svolgere delle verifiche per verificarne l’attendibilità col supporto di:

- Esperti interni all’istituzione sui differenti sistemi di istruzione (amministrativi, ricercatori, docenti, ecc.): la conoscenza del sistema estero e della lingua utilizzata è fondamentale in questi casi
- Ricerca (tipicamente online) sull’impostazione del sistema sulle istituzioni e sulle qualifiche citate
- Utilizzo di certificazioni esistenti per il medesimo sistema utilizzate in casi valutativi precedenti (archivio di diplomi, transcript, documenti, ecc.)
- Utilizzo di esperti o servizi esterni di supporto (MAECI, CIMEA, centri ENIC-NARIC)
- Colloquio di verifica delle informazioni rese per verificare eventuali incongruenze o alcuni aspetti fondamentali (anche in presenza di esperti del sistema estero)

# Verifica delle competenze

Questa parte metodologica è **FONDAMENTALE** in entrambi i casi citati ed è successiva alla fase istruttoria.

Se nella fase istruttoria si verificano dichiarazioni mendaci o falsa documentazione, allo studente può essere negato l'accesso a questa seconda fase.

Deve quindi essere coinvolto il **settore docenza** al fine di poter determinare se lo studente abbia le competenze dichiarate al fine di poter frequentare – E PORTARE A TERMINE – il corso di studio o, nel caso di richiesta di equipollenza, se possenga i risultati di apprendimento idonei riferiti al corso italiano.



# Metodi di verifica

**Prove di esame scritto:** verifica più comune che può essere predisposta dai docenti di una o più materie al fine di verificare le conoscenze-competenze acquisite.

**Prova pratica:** per alcune discipline è possibile verificare le competenze tecnico-pratiche acquisite.

**Produzione di un elaborato:** può venire affidato al candidato la produzione di un elaborato (progetto, tesi, testo), anche a distanza, al fine di verificarne le competenze dichiarate (soprattutto per il secondo e terzo ciclo).

**Colloquio o prova di esame orale:** in questo caso, se disponibile in ateneo, è bene che sia presente un esperto del sistema estero che possa, oltre alla verifica contenutistica e didattica, porre quesiti più generali sul sistema.

# Risultati del riconoscimento

**Riconoscimento di livello:** al candidato è riconosciuto il livello di istruzione corrispondente ad una qualifica “idonea” all’ingresso in un corso specifico, pertanto è ammesso al corso specifico, senza rilascio di alcuna qualifica italiana.

**Riconoscimento di livello “sotto condizione”:** comune per i casi dubbi. Come nell’esempio precedente, si consente l’ingresso ad un corso “sotto condizione”, cioè si dovrà valutare la performance dello studente nei primi mesi o nel primo anno di corso al fine di valutarne definitivamente la “idoneità”.

**Riconoscimento parziale/abbreviazione di corso:** se non fosse possibile riconoscere interamente il percorso formativo per evidenti lacune, differenze col nostro curriculum degli studi o se non fosse stato portato a termine in loco, è possibile riconoscere parte del percorso e iscrivere lo studente ad un anno successivo al primo.

**Riconoscimento totale della qualifica (c.d. equipollenza):** in questo caso si riconosce allo studente la qualifica italiana avente valore legale (casi molto rari)

Il concetto di “idoneità” è tipico del nostro sistema in tale ambito di riconoscimento (DM 270/2004: *“...ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.”*).

# Fonti internazionali esistenti in tema di riconoscimento di qualifiche dei rifugiati

**CIMEA**

Luca Lantero

# Fonti online

**EUA – Refugees Welcome Map:**

<http://www.eua.be/activities-services/eua-campaigns/refugees-welcome-map>

**ENIC-NARIC:** <http://www.enic-naric.net/recognise-qualifications-held-by-refugees.aspx>

**EAR Manual:** <http://ear.enic-naric.net/emanual/>

**CoE - Guidelines for the recognition of refugee's qualifications:**

[http://www.aic.lv/ace/WP/Refugees/guid\\_ref.htm](http://www.aic.lv/ace/WP/Refugees/guid_ref.htm)

**NOKUT:**

<http://www.nokut.no/en/Foreign-education/Other-recognition-systems/Recognition-Procedure-for-Persons-without-Verifiable-Documentation/>

# Articoli e approfondimenti

*Recognition of qualifications and competencies of migrants* (pp. 15–41). <https://publications.iom.int/books/recognition-qualifications-and-competences-migrants>.

*Refugee health professionals impact report—Sept 2011 to Aug 2013*. [https://www.refugeecouncil.org.uk/assets/0003/0756/Building\\_Bridges\\_Impact\\_Report\\_Sept\\_11\\_to\\_Aug\\_13.pdf](https://www.refugeecouncil.org.uk/assets/0003/0756/Building_Bridges_Impact_Report_Sept_11_to_Aug_13.pdf).

Ruling highlights problems skilled refugees face finding work in Canada. <http://www.unhcr.org/45ae4d952.html>.

Learn about qualifications recognition. <http://www.cicic.ca/927/Identify-the-organization-responsible-for-recognition/index.canada>.

Recognition of education for refugees: the Norwegian experience. *International Higher Education*, 42, 23–24. <http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/article/viewFile/7876/7027>.

*The way forward Europe's role in the global refugee protection system—towards the integration of refugees in Europe*. <http://www.ecre.org/topics/areas-of-work/integration/145.html>.

Financial Times - How do we make the most of refugees' skills? *World Economic Forum*. <https://www.weforum.org/agenda/2015/10/how-do-we-make-the-most-of-refugees-skills>.

*Claimant guide*. [http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/RefClaDem/Pages/ClaDemGuide.aspx#\\_Toc340245831](http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/RefClaDem/Pages/ClaDemGuide.aspx#_Toc340245831).

*Assessment of skills and recognition of qualifications Recommendations for the integration of refugees and migrants in Europe*. <https://ec.europa.eu/migrant-integration/index.cfm?action=furl.go&go=/librarydoc/assessment-of-skills-and-recognition-of-qualifications-recommendations-for-the-integration-of-refugees-and-migrants-in-europe>.

*Recognition of qualifications and competencies of migrants* (pp. 15–41). <https://publications.iom.int/books/recognition-qualifications-and-competences-migrants>.

*Tackling brain waste Strategies to improve the recognition of immigrants' foreign qualifications*. <http://www.migrationpolicy.org/research/tackling-brain-waste-strategies-improve-recognition-immigrants-foreign-qualifications>.

# Verifica dello status di una istituzione di istruzione superiore

**CIMEA**

Luca Lantero

# Fonti informative

Esistono due macro categorie di fonti informative sui sistemi di istruzione superiore e per i vari elementi che li compongono (elenco delle università, qualifiche, sistema di votazione e crediti, etc.):

**A. FONTI NAZIONALI**, realizzate dalle autorità del paese per presentare ufficialmente il proprio sistema.

Per ottenere informazioni ufficiali su un dato sistema, la prima fonte di informazione è data dalle autorità ufficiali del paese estero; tutti i paesi riportano tali informazioni, a volte però sono disponibili esclusivamente nella lingua del paese.

- [Ministry of Education/Higher Education](#)
- [Council of Higher Education](#)
- [National centre on recognition \(ENIC-NARIC\)](#)
- [Quality Assurance Agency](#)

**B. FONTI INTERNAZIONALI**, create da differenti organizzazioni/ istituzioni al fine di raccogliere informazioni sui differenti sistemi di istruzione superiore.

Le organizzazioni internazionali, le reti, i servizi di valutazione di credenziali, alcuni paesi e altre agenzie, hanno creato differenti risorse informative sui sistemi di istruzione superiore (databases, country profiles, etc.). La maggior parte di queste fonti sono state create per rispondere ad esigenze nazionali (un paese che presenta sistemi di altri per fini comparativi) o per classificare i sistemi secondo parametri sovranazionali, pertanto tali fonti **SONO INFLUENZATE DAL PUNTO DI VISTA DI CHI LE HA CREATE.**

- Esempi nazionali: [Netherlands](#), [Italy](#), [Canada \(Alberta\)](#), [Ireland](#)
- Organizzazioni internazionali: [IAU \(UNESCO\)](#), [UNESCO](#), [EU Commission](#), [EACEA](#)
- Credential evaluator services e networks: [WES](#), [NAFSA](#)

# Le reti ENIC e NARIC

I centri ENIC e NARIC hanno creato un sito internet [www.enic-naric.net](http://www.enic-naric.net) (gestito dal CIMEA) con informazioni sui sistemi dei 55 paesi afferenti alle due reti. In ognuna delle [Country Page](#) troviamo informazioni ufficiali su:

National Information Centres; National education bodies; System of education; University education; Quality Assurance in Higher Education; Post-secondary non-university education; Recognised higher education institutions; Policies and procedures for the recognition of qualifications; Qualifications Framework; Diploma Supplement Information.

Esistono quattro percorsi tematici di ingresso al sito a seconda dell'utilizzatore finale: **uno è dedicato alle istituzioni di istruzione superiore** ([Higher Education Institution](#))

All'interno della sezione dedicata alle [UNESCO Regions](#), troviamo l'elenco di **tutti i paesi al mondo** con informazioni sulle principali autorità nazionali che si occupano di istruzione superiore:

- [Europe and North America](#)
- [Asia and the Pacific](#)
- [Africa](#)
- [Latin America and the Caribbean](#)
- [Arab States](#)
- [Mediterranean Region](#)



# Altre fonti

EU Commission: Eurypedia - The European Encyclopedia on National Education Systems:

<https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Countries>

EACEA - Overview of the Higher Education Systems in the Tempus Partner Countries:

[http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/publications\\_en.php](http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/publications_en.php)

UNESCO - Portal to Recognised Higher Education Institutions:

<http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-to-recognized-higher-education-institutions/>

UNESCO - International Bureau of Education (Country Dossiers): <http://www.ibe.unesco.org/en/where-we-work>

IAU - List of Universities in the World: <http://whed.net/home.php>

ANABIN Database (DE): <http://anabin.kmk.org/anabin-datenbank.html>

APARNET - The Asia Pacific Academic Recognition (Country Reports): [http://www.aparnet.org/country\\_reports.htm](http://www.aparnet.org/country_reports.htm)

CICIC - Country Education Profiles(EN, FR): <http://www.cicic.ca/851/Education/index.canada>

CIMEA - Banca dati dei sistemi universitari (IT): <http://www.cimea.it/countryModules.aspx>

CIMEA - Worldwide database of University Grading Systems: <http://cimea.it/maclaude.aspx>

NAFSA - Guide to Education Systems Around the World:

[http://www.nafsa.org/Resource\\_Library\\_Assets/Publications\\_Library/](http://www.nafsa.org/Resource_Library_Assets/Publications_Library/)

[Online\\_Guide\\_to\\_Educational\\_Systems\\_Around\\_the\\_World/](http://www.nafsa.org/Resource_Library_Assets/Publications_Library/Online_Guide_to_Educational_Systems_Around_the_World/)

Nordic National Recognition Information Centres (NORRIC) - Countries and regions (Study Visits)SE, EN):

NUFFIC - Country modulesEN, NL): <http://norric.org/publications/publications#countries>

Organisation de Estados Iberoamericanos (Sistemas Educativos Nacionales) (ES): <http://www.oei.es/quipu/>

QQI – International Qualifications Database (EN):

<http://www.qqi.ie/Pages/Recognition-of-Foreign-Qualifications-.aspx>

# Grazie!!!

Luca Lantero

[info@cimea.it](mailto:info@cimea.it)

Twitter: @CIMEA\_Naric